



A tutti i beneficiari della Misura RRV interessati

Alle UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e
50.07.26

**Oggetto: Reg. UE n. 1308/2013 - art. 46) Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti -
Applicazione del “Regime Transitorio” di cui al Reg. UE n. 2021/2117 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021**

Come noto, le disposizioni transitorie di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b, del regolamento (UE) n. 2021/2117 prevedono, tra l'altro, che le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, continuano ad applicarsi anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, le operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese finanziate.

Al riguardo, l'OP AGEA con circolare prot. n. 09380 del 08/02/2023 - Istruzioni Operative n. 12 (https://www.agea.gov.it/portal/page/portal//AGEAPageGroup/HomeAGEA/EsitoRicerca?itemtype=Circolare&id_current_page=6592689&p_settore=%25&p_anno=2023&p_mese=02&p_tiponorm=N), cui si rinvia, ha disciplinato l'applicazione alla misura RRV del Regime Transitorio di cui all'articolo 5, paragrafo 7, lettera b, del Regolamento (UE) n. 2021/2117.

Ciò premesso, tutte le domande di sostegno RRV, relative alle campagne 2020/21 e 2021/22 cui risulta già pagato un anticipo o 2022/23 che riceveranno un anticipo entro il 15/10/2023, che devono presentare domanda di saldo, da cronoprogramma, entro il 20/06/2023, possono aderire al richiamato Regime Transitorio, solo se i beneficiari soddisfano, alla data del 15 ottobre 2023, i seguenti requisiti specifici inderogabili, intesi come condizione necessaria ai fini della ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto:

- a) *aver sostenuto almeno il 30% delle spese rispetto alla spesa complessiva ammessa al finanziamento;*
- b) *aver realizzato parzialmente il progetto ammesso al finanziamento.*

In altri termini, per le sole domande di sostegno RRV che hanno percepito un anticipo o lo percepiranno entro il 15/10/2023 ed attualmente hanno un termine lavori al 20/06/2023, è possibile posticipare al 20/06/2024 il termine per la presentazione della domanda di saldo, in attuazione delle disposizioni transitorie di cui alla lettera b) del paragrafo 7 dell'articolo 5) del regolamento Ue 2021/2117. In tale contesto l'ammissibilità al finanziamento delle domande di aiuto deve essere posta sotto condizione sospensiva fintanto che le condizioni previste dal regime transitorio alla data del 15/10/2023, quali requisiti obbligatori per accedere all'aiuto, non siano state assolte da parte dei richiedenti e opportunamente verificati dalla UOD competente per territorio.

In altri termini, il mancato rispetto di una sola delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), renderà la domanda di aiuto non ammissibile al finanziamento con conseguente decadenza e revoca della stessa e recupero dell'anticipo erogato.



ADESIONE AL REGIME TRANSITORIO

Alcune domande RRV della campagna 2022/2023 hanno già aderito al Regime Transitorio, in sede di presentazione della domanda di sostegno, sottoscrivendo la relativa dichiarazione che risulta tra gli allegati alla domanda presentata alla UOD territorialmente competente. Queste domande hanno già un cronoprogramma con scadenza lavori al 20/06/2024 e dovranno solo ottemperare al rispetto degli impegni previsti dall'adesione al regime transitorio di cui alle procedure di seguito indicate (*adempimenti al 15/10/2023 e presentazione della rendicontazione al 31/12/2023*)

I beneficiari delle domande che invece intendono **aderire al regime transitorio** (*domande 2020/2021, 2021/2022 o 2022/2023 che non hanno già aderito in sede di presentazione delle domande di sostegno*), devono presentare formale richiesta di adesione che deve essere gestita informaticamente sul portale SIAN entro e non oltre 30 giorni precedenti la scadenza di presentazione della domanda di saldo del 20/06/2023, e successivamente inoltrata alla UOD territorialmente competente. La formale richiesta è quella di cui all'allegato 10 delle richiamate I.O. AGEA n. 12 del 08/02/2023 prot. 09380.

Si ribadisce che l'allegato 10, da compilare e far firmare alla ditta, deve essere prodotto tramite l'applicativo informatico che provvede in automatico alla protocollazione in fase di rilascio. Non può essere utilizzato fac-simile, allegato alla circolare, perché deve essere rilasciato a sistema con protocollo informatico AGEA, pena la non ammissibilità.

Procedura per aderire al regime transitorio

Per posticipare il termine di presentazione della domanda di saldo al 20/06/2024, il beneficiario interessato con domanda con pagamento anticipato 2020/2021, 2021/2022 o 2022/2023 (*se non già aderito al regime transitorio in sede di presentazione della domanda di sostegno*), dovrà recarsi presso il CAA cui ha conferito mandato. L'operatore del CAA, tramite l'applicativo di presentazione delle domande, nella sezione dei dati settoriali, al link "Adesione Regime Transitorio" effettuerà la gestione e la stampa dell'allegato 10 che sarà firmato dal beneficiario.

Nell'applicativo, il link è visibile per le sole domande di aiuto:

- *con modalità di erogazione dell'aiuto in anticipo (definita eventualmente anche mediante successiva variante di cambio tipologia di pagamento);*
- *relative alle campagne 2020/2021, 2021/2022 o 2022/2023 e che devono presentare domanda di saldo, da cronoprogramma, entro e non oltre il 20/06/2023.*

Nella compilazione on-line dell'allegato 10 dovrà essere inserita la data del 20/06/2024 (nel modello precompilato alla lett. a) ed il riferimento alle IO n. 12 del 08/02/2023 (nel modello precompilato alla lett. b).

Si ribadisce che per le domande relative alle campagne 2020/2021 e 2021/2022, per aderire al regime transitorio è necessario che sia già stato percepito un anticipo, mentre le domande relative alla campagna 2022/2023 l'anticipo dovrà essere percepito entro e non oltre il 15/10/2023.

Inoltre, si ricorda che per beneficiare di quanto previsto dalla norma, è necessario:

- che risultino soddisfatti, alla data del 15/10/2023, i requisiti obbligatori indicati alle precedenti lettera a) e b) e che il venir meno di una sola delle condizioni renderà la domanda di aiuto non ammissibile al finanziamento, con conseguente decadenza e revoca;
- la richiesta formale di cui all'allegato 10 delle I.O. AGEA n. 12, deve essere inserita sul portale SIAN entro i 30 giorni precedenti la scadenza del 20/06/2023 di presentazione della domanda di saldo (*ovvero entro le ore 24.00 di lunedì 22/05/2023 tenuto conto che il 30° giorno precedente il termine cronoprogramma, 21/05/2022, cade di domenica*). L'allegato 10, una volta stampato e firmato dal beneficiario, dovrà essere trasmesso alla UOD competente per territorio entro 7 giorni dal termine di rilascio.





Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

UOD 50-07-15 Politica Agricola Comune

PEC: uod.500715@pec.regione.campania.it

Per quanto riguarda la **rendicontazione delle spese**, ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui alla citata lettera a), dovrà essere presentata una domanda base di rendicontazione delle spese sostenute alla data del 15 ottobre 2023 (*almeno il 30% delle spese sostenute con i relativi bonifici che dovranno risultare essere stati eseguiti entro la data del 15/10/2023*) che dovrà avvenire tramite procedura informatica simile a quella prevista per la presentazione telematica delle domande di saldo. Il beneficiario dovrà presentare la domanda base di rendicontazione in forma telematica, utilizzando le funzionalità *on-line* messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA. La rendicontazione segue le modalità di inserimento delle spese, fatture e bonifici in analogia a quanto già previsto telematicamente per le domande di saldo.

Il termine ultimo per la presentazione e rilascio della rendicontazione è disposto da Circolare del coordinamento Agea n. 9657 del 08/02/2022, al 31 dicembre 2023.

Al riguardo, si precisa che la spesa realizzata nella misura di almeno il 30% di quella ammessa alla data del 15/10/2023, deve essere dimostrata esclusivamente da fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti (bonifici) e, quindi, non comprende rendicontazione di lavori in economia, ma solo la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario. *Ad esempio, spesa totale ammessa euro 12.000, di cui euro 3.000 di lavori in economia, il 30% da rendicontare deve essere rispetto alla spesa totale ammessa di euro 12.000 ma deve riguardare solo spese effettivamente sostenute con fatture pagate con bonifici.*

Per quanto riguarda la **realizzazione parziale del progetto** ammesso al finanziamento, quale ulteriore requisito obbligatorio previsto dalle norme transitorie ai fini della ammissibilità, il beneficiario dovrà dimostrare di aver realizzato, alla data del 15 ottobre 2023, parzialmente il progetto dettagliando le azioni effettuate, come da allegato 11 alle I.O. n. 12 di AGEA del 08/02/2023, producendo prove di quanto dichiarato. Al riguardo, per la verifica, il beneficiario dovrà presentare foto dei lavori eseguiti che devono essere Geotaggate (Geo tagging, o Geo Tagging) e una breve relazione tecnica dei lavori effettuati con allegata planimetria con l'indicazione dei lavori eseguiti. Ciascun Ufficio competente, può prevedere qualsiasi altra forma di verifica a seconda dei casi specifici (es. verifiche in campo, ecc.). Le foto, presentate dal beneficiario, dovranno essere georeferenziate con il dettaglio della singola azione, finanziata in domanda di sostegno, eseguita e con indicazione e posizione dei coni di scatto su elaborato planimetrico.

Si precisa che il "parzialmente" non definisce dei limiti quantitativi e, quindi, l'importante è che sia verificabile e verificato.

Il beneficiario dovrà trasmettere alla UOD competente per territorio, entro 7 giorni dal rilascio informatico, la domanda base di rendicontazione (allegato 11 delle I.O. AGEA n. 12) e tutta la documentazione a supporto della rendicontazione effettuata, quali fatture e relativi bonifici, documentazione atta a dimostrare che la spesa è stata sostenuta entro e non oltre il 15 ottobre 2023, e che il progetto, in pari data, è stato realizzato parzialmente, pena la revoca dell'aiuto.

L'esito delle verifiche da parte della UOD competente per territorio, dovrà essere ultimato entro 45 giorni dal rilascio della domanda base di rendicontazione, determinerà l'ammissibilità al finanziamento della domanda di aiuto con conseguente posticipo al 20/06/2024 del termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, oppure la revoca della stessa.

In caso di revoca dell'aiuto, in considerazione che è stato erogato un anticipo, la UOD competente per territorio dovrà attivare immediatamente le procedure atte al recupero dell'indebito percepito.

Il mancato rispetto comporta la revoca del contributo con conseguente recupero dell'anticipo erogato, maggiorato del 10%, e l'esclusione, della ditta, a poter presentare domande di aiuto per tre anni successivi con decorrenza 15 ottobre 2023.

Regione Campania
Data: 13/04/2023 07:47:26, PG/2023/0195368



Si ribadisce che l'impegno a sostenere le spese nella percentuale indicata dal regolamento deve essere rispettato dal beneficiario del contributo, in quanto condizione essenziale per poter applicare la Norma Transitoria. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini o il mancato rispetto di quanto dichiarato è equiparato alla mancata presentazione della domanda di pagamento con conseguente revoca dell'aiuto.

Non saranno ammesse richieste di adesione al Regime Transitorio gestite e pervenute in modalità diverse o oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni.

La presente nota viene pubblicata sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, a valere come notifica a tutti i produttori interessati ai fini dell'adesione al Regime Transitorio.

Il Dirigente
Dr Claudio Ansanelli

